

# COMUNE DI LAZZATE

## Provincia di Monza e Brianza



# Regolamento

## per la concessione in uso

### di beni mobili comunali

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 21.05.2003*

*Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 23.03.2009 (art. 1)*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 28.09.2009 (artt. 2, 5, 6)*

## **INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Individuazione degli utenti

Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 - Natura della concessione

Articolo 5 – Beni oggetto di concessione e relative tariffe

Articolo 6 – Prelevamento, restituzione e durata della concessione

Articolo 7 – Verifica dello stato dei beni

Articolo 8 – Obblighi del richiedente

Articolo 9 – Mancata concessione dei beni da parte del Comune - Richiesta di restituzione anticipata

Articolo 10 – Deposito cauzionale

Articolo 11 – Perdita e deterioramento dei beni

Articolo 12 – Risarcimento dei danni

Articolo 13 – Ritardata consegna

Articolo 14 – Versamento tariffe e ritiro dei beni

Articolo 15 – Individuazione delle priorità

Articolo 16 – Ambito di applicazione

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di concessione in uso dei beni disponibili elencati, in sede di prima applicazione, a titolo esemplificativo, al successivo art. 5, appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Lazzate ed occorrenti per le manifestazioni finalizzate, nell'ambito del Progetto Lazzate 2005, alla rivitalizzazione sociale, culturale ed economica del centro storico, per gli eventi da svolgersi all'interno dell'area manifestazioni di Via Laratta e per le manifestazioni, se organizzate dal Comune di Lazzate o in collaborazione con lo stesso Ente, da tenersi all'interno delle altre strutture comunali.

## **Articolo 2 – Individuazione degli utenti**

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1:

1. il Comune di Lazzate
2. le Scuole di Lazzate
3. Enti, Associazioni, Partiti politici aventi sede sul territorio di Lazzate da almeno un anno (a tal fine sarà presa in considerazione la data dello Statuto Costitutivo) e che si siano accreditati presso il Comune di Lazzate – che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi culturali, sociali, sportivi, di beneficenza, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo, nell'ambito del perimetro dell'area interessata dal progetto "Lazzate 2005", di cui alla deliberazione consiliare n° 74 del 20.11.2001, o all'interno dell'area manifestazioni di Via Laratta.

Al fine dell'accreditamento di tali soggetti verrà creato apposito registro presso l'Ufficio Economato.

4. in relazione alle casette di legno, Comuni terzi per eventi o manifestazioni organizzati dagli stessi o con la loro collaborazione.

### **Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda**

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Lazzate, secondo la modulistica che verrà approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Al fine della predisposizione della modulistica si forniscono i seguenti indirizzi:

1. la domanda, dovrà essere debitamente firmata dal Presidente o Rappresentante Legale (a seconda della natura del richiedente) con l'indicazione degli specifici poteri che gli sono conferiti in base allo Statuto Costitutivo del soggetto, in nome e per conto del quale inoltra la richiesta;
2. il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, indirizzo e numero telefonico per ogni eventuale comunicazione;
3. dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente, il termine di scadenza per la restituzione.
4. dovrà essere indicato il numero e la data di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dall'ufficio comunale competente ed allegata in copia l'autorizzazione stessa;
5. dovranno essere indicate le modalità di versamento del canone di noleggio e della cauzione;
6. il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nel presente Regolamento e negli atti normativi assunti dalla Giunta Comunale in materia.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'Ufficio Economato fornirà risposta entro 10 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta (a tal fine non si computa il giorno iniziale).

#### **Articolo 4 – Natura della concessione**

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera/settimanale di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

I materiali sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone di noleggio e dal versamento della cauzione, alle Associazioni che organizzino manifestazioni in collaborazione con il Comune.

Eventuali ulteriori deroghe saranno oggetto di deliberazione opportunamente motivata, da parte della Giunta Comunale.

#### **Articolo 5 – Beni oggetto di concessione e relative tariffe**

Sono oggetto della concessione i beni mobili di seguito elencati, in sede di prima applicazione a titolo esemplificativo:

- cassette di legno, tavoli, panche e sedie, impianto voci, videoproiettore

L'elenco dei beni sarà successivamente e periodicamente aggiornato a cura e su proposta dell'Ufficio Economato, sentiti gli altri uffici interessati, con deliberazione della Giunta Comunale.

Con apposito atto deliberativo la Giunta Comunale stabilirà altresì l'importo delle relative tariffe per il noleggio.

A tal fine si forniscono i seguenti indirizzi:

- l'importo del noleggio viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai tre giorni. Tali tariffe sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente.

## **Articolo 6 – Prelevamento, restituzione e durata della concessione**

I beni di cui al presente Regolamento vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per le quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo, non sarà applicata la relativa tariffa di noleggio, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai tre giorni. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del richiedente il noleggio. Tali operazioni dovranno essere effettuate negli orari di apertura del magazzino.

Relativamente alla consegna ed alla riconsegna delle cassette di legno, si dispone che gli unici soggetti autorizzati alla loro movimentazione sono il Comune di Lazzate o il Comune terzo cui le stesse siano state concesse in uso.

## **Articolo 7 – Verifica dello stato dei beni**

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi in relazione all'uso a cui saranno destinati, esonerando quindi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dal loro utilizzo.

A tal fine il richiedente (Presidente o suo delegato, Rappresentante Legale o suo delegato) dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- (1) descrizione dei beni ricevuti ed indicazione numerica
- (2) descrizione di eventuali difetti riscontrati
- (3) esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

Detta modulistica sarà approvata con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

## **Articolo 8 – Obblighi del richiedente**

Sono obblighi posti a carico del richiedente:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito
- c) la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;
- e) il divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento dell'eventuale danno.

## **Articolo 9 – Mancata concessione dei beni da parte del Comune - Richiesta di restituzione anticipata**

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità del Comune di Lazzate.

Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi.

Il Comune può, inoltre, per sopravvenute urgenze e/o impreviste necessità, anche a seguito di concessione già rilasciata, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il richiedente possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In tal caso, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, la concessione già rilasciata sarà revocata entro il 7° giorno antecedente a quello previsto per la manifestazione (a tal fine si computa il giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio la manifestazione e si contano a ritroso i giorni) ed il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo: ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme versate.

## **Articolo 10 – Deposito cauzionale**

A garanzia dei beni consegnati il richiedente è tenuto al versamento di una cauzione che sarà fissata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 11, 12 e 13.

La cauzione potrà essere prestata nelle seguenti forme:

1. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale;
2. mediante polizza fidejussoria o bancaria contenenti espressamente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Lazzate.

## **Articolo 11 – Perdita e deterioramento dei beni**

Il richiedente risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione, l'ufficio tecnico comunale procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto dato in consegna, utilizzando e sottoscrivendo un apposito modulo che sarà approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale e che dovrà contenere quanto previsto nel presente articolo.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'Ufficio Economato, tramite il predetto modulo, al fine di procedere allo svincolo della cauzione.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'ufficio tecnico comunale procederà, utilizzando lo stesso modulo di cui sopra, a stilare un elenco dei danni subiti inoltrandolo per conoscenza all'ufficio economato.



In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata, a cura dell'Ufficio Tecnico, l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 12.

#### **Articolo 12 – Risarcimento dei danni**

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il richiedente sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

#### **Articolo 13 – Ritardata consegna**

Qualora il richiedente ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera/settimanale maggiorata del 100% rispetto alla normale tariffa di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

#### **Articolo 14 – Versamento tariffe e ritiro dei beni**

Il versamento del canone di noleggio e del deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima della consegna dei beni e con le modalità indicate nel modulo di cui all'art. 3.

Pertanto, al momento del ritiro, il richiedente dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento della tariffa di noleggio e della cauzione, salvo il caso in cui sia stato esentato a norma di quanto disposto nell'articolo 4.

### **Articolo 15 – Individuazione delle priorità**

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui il Comune di Lazzate non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità, sentita la Giunta Comunale, tenendo conto della data di rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione.

### **Articolo 16 – Ambito di applicazione**

Al presente Regolamento si uniformano gli uffici e servizi dell'Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione. Nell'ambito di quanto previsto dal presente Regolamento, e nell'esercizio delle proprie competenze, il responsabile del servizio Economato a cui pervengano richieste di concessioni di materiali, agisce con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.